

**COMUNE DI ROBBIATE**

Provincia di LECCO

**ELEMENTI PER LA GESTIONE DELLA ZONIZZAZIONE  
ACUSTICA DEL TERRITORIO**

**INDICE SISTEMATICO**

**Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo II - INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA**

**Capo III - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO**

**Capo IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**Capo V - INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI**

**Capo VI - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

**Capo VII - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Esclusioni**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della presente le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno dei locali di installazione, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

**Capo II**  
**INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI**  
**AI LIMITI DI ZONA**

**Art. 2**  
**Imprese per l'esercizio delle quali è necessario il piano di risanamento**

1. Le imprese che non rispettano i limiti previsti dal piano di azionamento acustico, presentato il piano di risanamento, provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti ed alle norme vigenti, nel tempo previsto dal piano, che non può in ogni caso essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione dello stesso alla Regione.

2. Il Comune precisa alla Regione, nel corso della istruttoria del piano, le proposte di modifica e di integrazione che ritiene necessarie in relazione agli interessi pubblici da tutelare.

**Capo III**  
**PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO**

**Art. 3**  
**Redazione del piano comunale**

1. Il Comune, secondo le necessità imposte dal piano di azionamento acustico, se necessario redige il piano di risanamento finalizzato a consentire l'adeguamento degli insediamenti ai limiti di zona.

2. Nella redazione del piano il Comune si attiene alle direttive regionali ed alle disposizioni di cui al riferimento DGR Regione Lombardia.

3. Dopo l'approvazione del piano la Giunta comunale adotta i provvedimenti per dar corso, con la collaborazione degli altri organi preposti, alla rilevazione al fine di procedere rapidamente alla redazione del piano di risanamento.

**Art. 4**  
**Attuazione del piano comunale**

1. Il progetto del piano di risanamento, adottato dal Consiglio comunale, viene presentato alla Regione con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Il piano viene definitivamente approvato dal Consiglio comunale, programmandone l'attuazione per lotti annuali in esecuzione del piano d'intervento annuale per la bonifica dell'inquinamento acustico adottato dalla Regione.

3. Gli interventi vengono annualmente programmati secondo le disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione e da queste attribuite ai Comuni in conformità al terzo comma dell'art. 4 del D.P.C.M. I marzo 1991.

**Capo IV**  
**PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**Art. 5**  
**Impianti rumorosi, aree di tutela dal rumore**

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali deve essere corredata da idonei elaborati progettuali come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/8313 del giorno 8 marzo 2001. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico.

2. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati. La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

3. La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività industriali, previste da norme legislative o regolamentari vigenti.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa preposta di cui ai precedenti commi trasmette gli atti al servizio di prevenzione e protezione ambientale dell'unità sanitaria locale, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi. Il servizio predetto può direttamente richiedere al soggetto interessato ogni informazione e documentazione che, a completamento del progetto presentato, sia ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.

5. Il parere negativo del servizio di prevenzione e protezione ambientale dell'unità sanitaria locale comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività, che è notificato dal Sindaco al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento del predetto parere.

#### **Art. 6**

#### **Pianificazione Urbanistica**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

#### **Capo V**

#### **INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI**

#### **Art. 7**

#### **Rumore prodotto dal traffico veicolare**

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è in ogni modo fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo.

3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

4. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona.

5. Gli accertamenti sono effettuati dagli enti competenti d'ufficio su richiesta del Sindaco.

#### **Art. 8**

##### **Rumore prodotto da attività svolte all'aperto**

I. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e in ogni modo a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi della presente legge.

2. Con ordinanza emessa dal Sindaco, sentito il parere degli enti competenti, saranno stabiliti gli orari, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali potranno essere utilizzati apparecchiature rumorose nell'attività di carattere permanente svolta all'aperto e verranno stabiliti i limiti del livello sonoro equivalente (Leq A) ammessi, in relazione alla zona di svolgimento. L'uso di attrezzature e di macchine la cui rumorosità supera i valori massimi sopra detti può essere subordinato alla dotazione per dette attrezzature di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

#### **Art. 9**

##### **Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi**

1. La concessione per la realizzazione di nuovi edifici ed impianti industriali di cui all'art. 5 e gli interventi dei piani di risanamento previsti dagli artt. 2 e 3 debbono prevedere che le caratteristiche di macchine, attrezzature ed impianti, nonché quelle degli edifici nei quali si svolge l'attività rumorosa, siano tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti di zona stabiliti dall'allegato D del D.P.C.M. 14/11/97.

2. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico esterno, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi dell'allegato C del D.P.C.M. 14/11/97, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito l'organo tecnico competente. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo continuo.

**Capo VI**  
**AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

**Art. 10**  
**Attività soggette**

1. Le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal Sindaco, anche in deroga ai limiti vigenti.

**Art. 11**  
**Autorizzazione - richiesta**

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Comune con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di usare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce. Le richieste di deroga dovranno essere presentate in conformità al modulo di cui all'Allegato 1.

2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione del cantiere o della manifestazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

**Capo VII**  
**REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

**Art. 12**  
**Disposizioni generali**

1. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

**Art. 13**  
**Disposizioni particolari**

1. Gli interventi edilizi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti dovranno essere corredata da relazione tecnica previsionale sul rispetto dei requisiti acustici passivi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della L.R. n°13 del 10 agosto 2001.

2. Gli interventi di nuova edificazione a destinazione d'uso abitativa che rientrano nelle Classi III, IV e V dovranno essere corredata da relazione tecnica previsionale sul rispetto dei requisiti acustici passivi. Il modulo per la richiesta da inoltrare ai committenti è allegato alla presente (Allegato 2).

RICHIESTA DI DEROGA AL RISPETTO AI VALORI LIMITE DI CUI  
AL D.P.C.M. 14/11/1997  
- CANTIERI TEMPORANEI -

Alla cortese attenzione: Sindaco  
Comune di .....

E p.c.: Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto ..... titolare dell'impresa / società .....  
ritenendo che per l'attività svolta presso .....  
che consisterà in .....

**chiede**

deroga al rispetto dei limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Al fine di fornire gli elementi necessari, il sottoscritto comunica che:

- ⇒ le attività oggetto della presente richiesta si svolgeranno esclusivamente in orario diurno e nei seguenti orari .....
- ⇒ le attrezzature utilizzate sono rispondenti alle norme di Legge ed alle Direttive Comunitarie relative;
- ⇒ dette attrezzature sono munite di marchio CE;
- ⇒ la durata complessiva delle lavorazioni di cui trattasi è prevista in .....
- ⇒ ai lavoratori addetti alla manovra vengono impartite specifiche disposizioni affinché operino evitando per quanto possibile emissioni sonore non indispensabili.

*Firma*

RICHIESTA DI DEROGA AL RISPETTO AI VALORI LIMITE DI CUI  
AL D.P.C.M. 14/11/1997  
- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -

Alla cortese attenzione: Sindaco  
Comune di .....

E p.c.: Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto ..... responsabile dell'Ente organizzatore .....  
ritenendo che per l'attività svolta presso .....  
che consisterà in .....

**chiede**

deroga al rispetto dei limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Al fine di fornire gli elementi necessari, il sottoscritto comunica che:

- ⇒ le attività oggetto della presente richiesta si svolgeranno nei seguenti giorni .....  
ed avranno durata prevista dalle ore ..... alle ore .....
- ⇒ le attrezzature utilizzate sono rispondenti alle norme di Legge ed alle Direttive Comunitarie  
relative ed in particolare gli impianti elettroacustici al D.Lgs. 215/99;
- ⇒ il superamento dei limiti interesserà presumibilmente la popolazione residente nelle  
seguate vie .....
- ⇒ la massima affluenza di visitatori è stimata in ..... persone, eventuali misure  
straordinarie di regolamentazione e/o modifica del traffico, sono le seguenti  
.....

*Firma*

RICHIESTA DI RELAZIONE TECNICA PREVISIONALE  
CIRCA IL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Immobile sito in via: .....

Destinazione d'uso: .....

Alla cortese attenzione: Committente progetto edilizio .....

Lo scrivente Ufficio Tecnico Comunale, per le opere di cui si chiede autorizzazione<sup>1</sup> richiama la necessità di produrre relazione tecnica previsionale sul rispetto dei requisiti acustici passivi, così come stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Tale documentazione è da ritenersi facente parte della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia per l'opera di cui in oggetto.

*il Responsabile del Servizio*

---

<sup>1</sup> Se rientranti tra le tipologie previste dall'art. 12 del regolamento "Elementi per la gestione della zonizzazione acustica del territorio"